

APERTURA E TRASFERIMENTO DI ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI CUI ALL'ART.7 COMMA 1 L.R. 14/2003

Autorizzazioni disponibili

Nel Comune di Mordano sono rilasciabili le seguenti nuove autorizzazioni :

numero autorizzazioni nuove disponibili	decorrenza alla quale si rendono disponibili
n.1 autorizzazione	11 febbraio 2006 (viene rilasciata esclusivamente per un esercizio, anche in forma mista con altre attività, da ubicarsi nei centri abitati della frazione di Bubano o della borgata Chiavica)
n.1 autorizzazione	1° gennaio 2007 (riservata ad attività preesistenti da almeno 5 anni – circoli privati con somministrazione ai soci, attività artigianali del settore alimentare che intendono trasformare la propria attività)
n.1 autorizzazione	1° gennaio 2008
n.1 autorizzazione	1° gennaio 2009

In caso di cessazione di attività esistenti, le stesse vanno ad aggiungersi alla disponibilità di autorizzazioni per nuove aperture.

Procedura e requisiti

1. Le domande di apertura di nuovo esercizio e di trasferimento di sede, sono presentate sulla modulistica appositamente predisposta e contengono gli elementi in essa previsti, in quanto necessari alla loro valutazione.
2. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento comunica il regolare avvio del procedimento oppure, in caso di presentazione di domanda carente o incompleta, sospende il procedimento provvedendo contestualmente a richiedere le integrazioni necessarie, salvo quanto previsto dal precedente art.6.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda se regolare o dal ricevimento dell'integrazione richiesta, il responsabile del procedimento provvede all'esame della domanda in relazione ai seguenti requisiti:
 - a) requisiti morali e professionali di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 14 del 2003;
 - b) compatibilità con i criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale predetta.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 e comunque, prima della decorrenza del termine fissato per la formazione del silenzio-assenso ed entro il termine per la conclusione del procedimento, è disposto, in caso di esito positivo, il rilascio dell'autorizzazione.

5. L'emanazione del provvedimento di cui al comma 4, determina l'interruzione dei termini per la formazione del silenzio-assenso e per la conclusione del procedimento.
6. L'assenza di uno o più requisiti di cui al comma 3, lett. a) e b), determina l'assunzione di formale provvedimento di diniego della domanda e la conclusione del relativo procedimento.

Ulteriori requisiti e presupposti ai fini dell'esercizio dell'attività

1. La verifica, in sede di procedimento autorizzatorio, limitata al rispetto delle norme vigenti in materia di requisiti morali e professionali, nonché della compatibilità dell'intervento con i criteri di programmazione, non esonera in ogni caso il titolare dell'autorizzazione dal rispetto, all'atto dell'attivazione dell'autorizzazione, ottenuta nei termini previsti dall'art.15 della L.R. n.14/2003, e nel corso dell'esercizio dell'attività, delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni, espressamente richiamate all'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2003, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria (autorizzazione sanitaria), di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità dei locali agli effetti del decreto ministeriale n. 564 del 1992 e del t.u.l.p.s.

Criterio di priorità nell'esame delle domande

1. Le domande sono esaminate secondo l'ordine di presentazione o di ricevimento da parte del Comune se trasmesse tramite il Servizio Postale, così come risulta dalla data e dal numero del protocollo generale apposto dal competente Ufficio comunale.
2. Nel caso di domande carenti o incomplete, per le quali sia stata disposta la sospensione del procedimento, si considera valida, ai fini dell'esame della domanda, la data alla quale il soggetto interessato provvede alla regolarizzazione della stessa.

Termini di formazione del silenzio-assenso e di conclusione del procedimento

1. I termini di formazione del silenzio-assenso decorsi i quali, in assenza della comunicazione di un provvedimento di diniego, la richiesta di autorizzazione deve ritenersi accolta, sono così determinati:
 - a) procedimenti inerenti l'apertura di nuovi esercizi: sessanta giorni;
 - b) procedimenti inerenti il trasferimento di sede: sessanta giorni.
2. Il termine di conclusione dei procedimenti autorizzatori è stabilito in sessanta giorni.

[Richiesta di apertura esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 26.7.2003, n. 14 \(MOD 01\)](#)

Modulistica allegata

[Richiesta di trasferimento di esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 26.7.2003, n. 14 \(MOD 02\)](#)

Responsabile Procedimento: SCARZANI FRANCESCO
Ufficio: ATTIVITA' PRODUTTIVE